



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. **145** del 30/07/2019

Disegno di Legge Regionale _____ 2019, n. _____, recante
“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 73
comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118” –cont.
1235/15/LO (Sezione Formazione Professionale n. 2)

SEZIONE SOTTOALTO LEGISLATIVO DELLA G.R.
IL RIFERIMENTO ALL'ART. 73 DEL D. LGS. 118/2011 È DA INTERPRETARE
TESTO UGENTE A SEGUITO DELLA NUOVA APPROVATA CON D. LGS. 34/2014

I.A. P.O.
(dot. Y. A. M. B. R. U. S. S. I.)



Relazione allo schema di disegno di legge

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità dei debiti fuori bilancio di seguito indicati derivanti da provvedimenti giudiziari esecutivi resi in materia di formazione professionale, che comportano debiti pecuniari a carico della Regione Puglia.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

Lo schema di disegno di legge regionale

Oggetto del presente schema di disegno di legge è il riconoscimento, ai sensi dell'art. 73 comma 1 lettera a) del d.lgs. 118/2011, della legittimità dei debiti fuori bilancio di seguito indicati.

Debito fuori bilancio n. 1 relativo al cont. n. 1235/15/LO

Sentenza del Tribunale di Taranto n. 230/2017 (RG n. 6659/2015).

Con riferimento al contenzioso "*Campus delle Imprese Joniche c/ Regione Puglia*", si rappresenta quanto segue.

Con citazione notificata il 28/09/2015, il Consorzio Campus delle Imprese Joniche proponeva opposizione avverso la ingiunzione fiscale, notificata ai sensi dell'art. 140 cpc, con cui la Regione Puglia – Servizio Contenzioso Amministrativo gli ingiungeva il pagamento della complessiva somma di € 51.263,94 (per capitale, interessi e spese), in virtù della d.d. n. 1636/2009 notificata con raccomandata a/r del 15.10.2010.

Eccepiva l'opponente di non aver mai ricevuto la notifica della menzionata determinazione dirigenziale e che il suddetto atto appariva generico e carente, nel contenuto, di una precisazione delle ragioni della pretesa creditoria, con conseguente presunto pregiudizio e compromissione del proprio diritto di difesa ex art. 24 cost.

Si costituiva la Regione Puglia che, sostenendo la ritualità della notificazione della determinazione dirigenziale eseguita presso la residenza del legale rappresentante del Consorzio, chiedeva il rigetto dell'opposizione, con conferma della ingiunzione emessa.

Concessi i termini ex art. 183 c. 6 cpc, l'opponente precisava che il legale rappresentante non risiedeva nel luogo dell'avvenuta notifica e che, pertanto, quest'ultima doveva ritenersi invalida e non perfezionata sicché – all'udienza del 4.11.2016 – proponeva in udienza querela di falso, impugnando la cartolina di ricevimento della notificazione della determina anche con riferimento alla sottoscrizione ivi apposta, in quanto ricevuta da persona ignota.

All'udienza del 23.12.2016 (erroneamente la sentenza n. 230/2017 indica 23.12.2012), fissata per gli adempimenti di cui all'art. 222 cpc, la Regione Puglia interpellata non compariva né dichiarava l'intenzione di avvalersi del documento impugnato nonostante la Sezione Formazione Professione – con nota prot. n. 871 del 20/01/2016 – avesse trasmesso all'Avvocatura regionale tutta la documentazione atta a dimostrare l'avvenuta corretta notificazione.

La causa, quindi, rinviata alla successiva udienza del 09.01.2017 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies cpc, veniva riservata per la decisione.

Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 230 del 27.01.2017, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, ha dichiarato la nullità ed inefficacia della impugnata ingiunzione fiscale e ha condannato la opposta Regione Puglia al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.545,00 (di cui € 545,00 per spese ed € 3.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, CAP ed IVA).

A tal proposito, si precisa che, giusto atto notarile Rep. n. 2307 registrato a Taranto il 04/12/2018 al n. 19219/1T, il Consorzio Campus delle Imprese Joniche ha ceduto il proprio diritto di credito vantato nei confronti della Regione Puglia (pari ad € 3.545,00) agli avvocati Pietro Mastrangelo e Lucia Mastrangelo sicché è in favore di questi ultimi che l'Amministrazione regionale è tenuta al pagamento del suddetto importo.


All'esito dell'istruttoria preliminare, quindi, la somma totale dovuta dall'Amministrazione regionale risulta pari ad **€ 4.922,36** a titolo di spese procedurali e legali.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede:

- quanto all'importo di € 4.922,36 con imputazione al pertinente cap. 1317 *"Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali"* del bilancio regionale.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione dirigenziale della Sezione Formazione Professionale.

L'Assessore al Diritto allo Studio, Lavoro e Formazione
Prof. Sebastiano Leo



Legge Regionale _____ 2019, n. _____
Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

Art. 1
(Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

Sono riconosciuti legittimi ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, i debiti fuori bilancio derivanti dai provvedimenti giudiziari esecutivi di seguito indicati:

1. Sentenza del Tribunale di Taranto n. 230/2017 (RG n. 6659/2015) che condanna l'Amministrazione regionale al pagamento, in favore degli avvocati Pietro Mastrangelo e Lucia Mastrangelo, dell'importo di € 4.922,36 a titolo di spese procedurali e legali.

Art. 2
(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa complessiva di € 4.922,36, derivante dal debito fuori bilancio indicato all'articolo precedente, si provvede con imputazione alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali" per €4.922,36, che presenta la dovuta disponibilità.